

omissis

FATTO E DIRITTO

- rilevato che, nella presente controversia, l'attore C. deduce l'inadempimento della convenuta R. nella fornitura (dapprima qualificata come appalto, poi rettifica in compravendita, aderendo all'eccezione proposta da controparte) di mattoni utilizzati per la pavimentazione dell'esterno di una villa; e conseguentemente chiede il ristoro dei danni asseritamente subiti.

Resiste la R., eccependo l'inammissibilità della *mutatio libelli* della domanda a seguito della rettifica della *causa petendi* da appalto a vendita, la prescrizione e

la decadenza dall'azione ex art. 1495 c.c., comunque l'infondatezza della domanda.

La causa è istruita con una CTU affidata all'ing. B.;

- ritenuto che, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, a tenore del quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di

una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre, ciò essendo suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006; per la giurisprudenza di merito, cfr. App. Firenze 7/10/2003 e Trib. Lucca 8/2/2001), la domanda attorea va rigettata in quanto comunque infondata nel merito. Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore; consegue che la decisione può fondarsi

sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.

Ciò posto, ha chiarito il CTU, con motivazione convincente e pienamente condivisibile, sul punto nemmeno contestata dalle parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un *iter* logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, che i presunti vizi denunciati dall'attore riguardano la presenza di calcinello in un limitatissimo

numero di mattoni (cfr. pag. 7 perizia). Tuttavia, tale fenomeno, dovuto alla presenza di conchiglie fossili nelle varie tipologie d'argilla, non può in alcun modo ritenersi un difetto, posto che per un verso si è immediatamente stabilizzato senza comportare alcuna disgregazione della massa (cfr. sempre pagina 7); e per altro verso riguarda una percentuale di poco superiore all'1%

della superficie complessiva, ciò che è ampiamente ricompreso nei margini di tolleranza d'uso del materiale laterizio previsti dalla normativa UNI 8942, e precisamente sezione 4.1 relativa ai tipi di mattoni e normative d'accettazione (pag. 11 perizia).


Consegue che la domanda attorea, per il citato principio della ragione più liquida, va comunque respinta indipendentemente dallo scrutinio relativo all'eccezione processuale di *mutatio libelli* nonché a quella di prescrizione e decadenza, che pure giuridicamente e concettualmente sarebbero preliminari rispetto al merito della vicenda;

- considerato che, non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in

aderenza alla nota presentata, sono quindi poste a carico della soccombente parte attrice ed a favore della vittoriosa parte convenuta.

Per gli stessi principi in tema di soccombenza, anche le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui a dispositivo, sono definitivamente poste a carico di parte attrice.

Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice all'udienza del 28/10/2010, ed in tale udienza è stato deciso con sentenza contestuale *ex art. 281 sexies c.p.c.*



definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta la domanda;
- condanna C. A. a rifondere a R. s.p.a. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 8,29 per rimborsi, € 2.747 per diritti, € 4.590 per onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP;
- pone definitivamente a carico di C. Alessandro le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 15/9/2004.

Piacenza, 28/10/2010

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI